



I.T.T.-L.S.S.A. "Copernico"
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO opzione "SCIENZE APPLICATE"
Via Roma, 250 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) Tel. 090/9797333
C.F. 83001030838 Cod. Mecc METF03000G www.istitutocopernico.edu.it
metf03000g@istruzione.it metf03000g@pec.istruzione.it



Approvato con Delibera n. 46 del Collegio Docenti del 11/11/2025 e n. 455 del Consiglio d'Istituto del 11.11.2025

Art. 1. Normativa

- Legge 104/92 e successivi provvedimenti normativi alla stessa correlati;
- Legge n. 170, 8 ottobre 2010 -Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- D. Lgs n. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- D. P. R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59" ;
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;
- Direttiva MIUR del 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 -prot. 561 contenente indicazioni operative sui predetti strumenti di intervento per alunni BES;
- Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 - "Strumenti di intervento per alunni bisogni educativi speciali. Chiarimenti
- Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- D. Lgs. n. 66/2017 art.9 c.8 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

ALL.O REGOLAMENTO GLI E GLO

- Nota MIUR prot .n. 0001553 del 04/08/2017, contenente chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n.66/2017;
- D. Lgs. n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto Interministeriale n 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
- Allegato B Decreto del Ministro dell'Istruzione n 182 del 29 dicembre 2020, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Il GLI, costituito, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, è il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES.

Art. 2. Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

- a) Ogni inizio anno scolastico si istituisce il GLI con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES frequentanti l'istituto.
- b) In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si può avvalere della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.
- c) Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Art. 3 - Composizione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è così costituito:

- Dirigente Scolastico
- F. S. Area 1 (Gestione Piano dell'offerta formativa e Innovazione didattica)
- F. S. Area 2 (Autovalutazione d'istituto, qualità del P.O.F. e rendicontazione sociale)
- F. S. Area 3 (Interventi e servizi per gli studenti - Inclusione e Dispersione scolastica)
- tutti i docenti di sostegno
- n. 1 assistente amministrativo
- n. 1. collaboratore scolastico
- n.1 specialista azienda sanitaria locale
- n. 1 rappresentante genitori
- n.1 rappresentante alunni

ALL.O REGOLAMENTO GLI E GLO

Art. 4 – Funzionamento del GLI

- a) Il GLI dura in carica un anno scolastico e si riunisce in seduta plenaria presso la sede dell'Istituto.
- b) Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico.
- c) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

Art. 5 – Competenze del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha il compito di:

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i consigli di classe nell'attuazione del PEI.
- proporre al Dirigente Scolastico l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni diversamente abili, che siano pertinenti alle necessità desunte dai PEI di ciascun alunno.
- proporre al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base dei singoli PEI predisposti dai GLO.

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art.6 - Istituzione e componenti del GLO

Presso l'ITT- LSSA "COPERNICO" di Barcellona P. G. è istituito il GLO (Gruppo di Lavoro operativo per l'Inclusione) per lo studente/studentessa con disabilità.

Art. 7. Composizione GLO

7.1. Il GLO è composto da:

- Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- il Consiglio di Classe;

7.2 . Partecipano al GLO:

- genitori dello studente/studentessa con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- specialista azienda sanitaria locale
- assistente all'autonomia e alla comunicazione
- lo studente/la studentessa
- eventuali esperti su richiesta della famiglia, esperti che partecipano solo a titolo consultivo e non decisionale.

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dello studente/studentessa predetto/a; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione.

ALL.O REGOLAMENTO GLI E GLO

Art. 8 - Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora, approva e sottoscrive il PEI;
- verifica il processo d'inclusione ;
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno nonché di eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'Assistenza, all'Autonomia e alla Comunicazione dello studente e al trasporto; nel PEI viene riportata la proposta del numero di ore di sostegno, di assistenza e di trasporto.

Il PEI viene redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

Art 9-Funzionamento del GLO

- a) Per l'elaborazione, l'approvazione e la sottoscrizione del PEI, il GLO si riunisce, entro il 30 di giugno per la redazione del PEI Provvisorio ed entro il 31 di ottobre per l'elaborazione l'approvazione e la sottoscrizione del PEI Definitivo.
- b) Per la verifica del processo d'inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per la verifica intermedia e una volta , da Maggio a Giugno, per la verifica finale e la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre risorse.
- c) Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- d) Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

Art.10-Oneri per lo Stato

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento (Art 9 c. 10 del D Lgs 96/19)